

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 269

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riprendere la proposta elaborata dagli studenti dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (IPSIA) « Pitagora » di Policoro, in provincia di Matera, in merito alla incentivazione per la realizzazione di impianti sportivi, che è stata esposta dagli stessi studenti nel corso della iniziativa « Ragazzi in Aula » svoltasi nell'Aula di Montecitorio il 23 maggio 1999, nel corso della XIII legislatura.

La proposta degli studenti di Policoro è meritevole di attenzione in quanto pone l'accento sull'aspetto sociale dello sport, che si evidenzia nelle nostre realtà urbane. L'attività sportiva rappresenta infatti un aspetto fondamentale dello sviluppo della persona sotto tutti i punti di vista. La sua pratica assicura una equilibrata crescita ed una conservazione della condizione di

salute, favorendo il diffondersi e il consolidarsi dello spirito di gruppo, della disciplina ed anche il sorgere di una sana e pedagogica competizione nella lealtà. Gli aspetti sociologici oltre che salutari dello sport hanno contribuito alla diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce di età e tra tutti gli strati della popolazione. Lo sport è un fenomeno di massa cui sono collegati notevoli interessi sociali ed anche economici, come dimostra il diffondersi di numerose società e circoli sull'intero territorio nazionale.

Occorre tuttavia rilevare che ancora oggi molte realtà cittadine non offrono spazi e strutture per la pratica diffusa dell'attività sportiva. Gli interventi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare dei comuni hanno privilegiato la realizzazione di strutture sovradimensionate e difficili da gestire per gli

alti costi di manutenzione, nonché scarsamente fruibili per la pratica di massa delle attività sportive. A tale fine sono invece necessari strutture ed impianti dislocati su vari punti del territorio la cui realizzazione non richiede notevoli sforzi finanziari, ma nel contempo consente a tutti di usufruire di spazi utili all'attività sportiva. Tale obiettivo è perseguito dalla presente proposta di legge, anche con una

particolare attenzione alla realtà presente nel Mezzogiorno, di cui i ragazzi dell'Istituto « Pitagora » di Policoro con i loro docenti si sono fatti portavoce.

Si ritiene che una rapida approvazione del provvedimento risponderebbe ad una esigenza diffusa nella collettività e svolgerebbe una funzione preventiva rispetto ad alcune patologie che purtroppo si manifestano nel mondo dello sport.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di finanziare la realizzazione di impianti sportivi di quartiere da parte dei comuni, onde favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un apposito fondo, alimentato mediante un'addizionale dell'1 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per potere fruire delle sovvenzioni previste dalla presente legge, i comuni, con apposito atto deliberativo, provvedono a suddividere il proprio territorio urbano in quartieri, sulla base di parametri e di *standard* da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuando per ciascun quartiere le aree da destinare alla realizzazione delle strutture sportive. Con il medesimo decreto sono altresì individuati le tipologie delle strutture ammesse al finanziamento ed i limiti massimi di spesa per ciascun impianto.

3. Le aree su cui si realizzano gli impianti devono essere individuate nell'ambito di quelle destinate ad urbanizzazione secondaria secondo le previsioni degli strumenti urbanistici già approvati. Il progetto, relativo a ciascun impianto, redatto in conformità al decreto di cui al comma 2, deve essere corredato da una relazione illustrativa, che evidenzii l'opportunità dell'intervento, e da un regolamento di gestione e di utilizzazione dell'impianto, che ne assicuri la fruibilità da parte di tutti i cittadini, senza oneri a carico degli stessi.

4. I progetti di cui al comma 3, con i relativi allegati, sono trasmessi entro il 30 settembre di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti, che ne approva il finanziamento tenendo conto delle disponibilità del fondo

di cui al comma 1. In caso di insufficienza del fondo a finanziare tutti i progetti presentati, la Cassa depositi e prestiti predispone una graduatoria, attribuendo priorità ai progetti presentati da comuni che in precedenza non hanno usufruito di alcun finanziamento, ai sensi delle disposizioni della presente legge e delle norme vigenti in materia di sovvenzionamento per la realizzazione di strutture sportive.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0001130\*